



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 36 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS. 175/2016(TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017.

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sergon Daniele	Sindaco	Presente
Cuzzit Alessio	Vice Sindaco	Presente
Braidotti Pierpaolo	Consigliere	Presente
Capello Sabina	Consigliere	Presente
Crasnich Alessandro	Consigliere	Presente
Cuzzit Romeo	Consigliere	Presente
Fantin Linda	Consigliere	Presente
Manfreda Enrica	Consigliere	Presente
Sturm Andrea	Consigliere	Presente
Gentile Maurizio	Consigliere	Presente
Ballaben Alessandro	Consigliere	Presente
Giorgini Leida	Consigliere	Presente
Specogna Conti Renato	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Savino Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon Daniele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs.n.175 dd. 19.08.2016 che Costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs.n.100 dd. 16.06.2017 (cd. Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art.24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017, le pubbliche amministrazioni devono effettuare, con deliberazione del Consiglio Comunale, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute dallo stesso alla data del 23 settembre, individuando quelle che devono essere alienate oppure devono essere oggetto di razionalizzazione;

Considerato che in data 31 marzo 2015 il Sindaco ha sottoscritto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 c.611 e c.612 della Legge n.190/2014 (legge di Stabilità 2015), approvato e confermato successivamente dal Consiglio Comunale con atto n.5 dd. 5 maggio 2015, trasmessa ai sensi di legge alla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo del F.V.G.;

Considerato che, ai sensi dell'art.24, c.2 del T.U.S.P. il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del Piano Operativo di cui alla Deliberazione Consigliare n.5 /2015, seppure i criteri dettati dalla legge sono ora ancora più specifici e stringenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art.4 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; quindi, fermo restando quanto appena detto, può mantenere partecipazioni in società:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure previste dall'art.20, c. 1 e c.2 del T.U.P.S. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del

T.U.S.P., ;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P. ;

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in *house providing* a società che rispetti i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;

Considerato che le due società partecipate, che svolgono servizi pubblici locali indispensabili, mediante la modalità dell'*in house providing*, e sulle quali il Comune esercita il cd. controllo analogo sono le seguenti:

IRISACQUA Srl., cf. 01070220312 – quota di partecipazione 1,11%;

ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. cf.01123290312 – quota di partecipazione 1,12 %;

Dato atto che le suddette Società, ai sensi dell'art.16, c.3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 devono soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi Statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci(clausola che è già stata inserita nei rispettivi Statuti), e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Capriva del Friuli;

Considerato che le partecipate IRISACQUA Srl., cf. 01070220312, e ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. cf.01123290312 (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex ATO – ora CATO, Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascuno Comune Socio, incluso Capriva del Friuli), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano *in house* e sono sottoposte al cosiddetto “controllo analogo”; inoltre dette Società in house saranno interessate dalle previsioni di cui alla L.R. n.5/2016 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in base alla quale vi sarà a livello regionale un'Autorità Unica per i Servizi idrici e rifiuti (cd, AUSIR);

Dato atto che il Comune di Capriva del Friuli:

- detiene anche una quota di partecipazione pari a 1,12 % in IRIS Spa. cf. 01040450312 , la quale Società, essendo in liquidazione dal 30 gennaio 2015, non gestisce attività di pubblico servizio.
- ha quote di partecipazione dirette ed indirette, inferiori a 1%, nelle seguenti Società o Consorzi e per le quali non ha alcun potere decisorio:

- AMEST Società a responsabilità limitata – IN LIQUIDAZIONE, cf. 03867440285 quota partecipazione indiretta 0,472416%;
- APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa. – cf. 00505830315 quota partecipazione indiretta 0,202272%;

Visto l'art.42, c.2 lett.e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio comunale, di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la Relazione Tecnica, allegato A alla presente deliberazione, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Capriva del Friuli alla data del 23 settembre 2016;
- 2) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; a tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio Comunale sull'attuazione di quanto deliberato ai sensi degli articoli 24, c.4 e .20, c.4 del T.U.S.P. (in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le P.A. approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'art.15 ed alla Sez.Reg. di controllo della Corte dei Conti);
- 3) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla struttura competente per il Monitoraggio, l'indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del T.U.S.P., come modificato dall'art.21 del cd. correttivo, istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dipartimento del Tesoro);
- 4) di dare atto che copia della presente verrà trasmessa anche alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. come modificato dall'art.21 del D.Lgs.n.100 dd.16.06.2017 (cd. Decreto Correttivo);
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/03, visto l'esito unanime della separata palese votazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in data 21 settembre 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in data 21 settembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Sergon Daniele

Il Segretario
F.to Savino Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/09/2017 al 14/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Capriva del Friuli, li 29/09/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Marocutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 26/09/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Marina Marocutti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento
Gianluigi Savino